



CITTA' DI BACOLI

(Città Metropolitana di Napoli)

AREA VIII



*PUBBLICATO: all'Albo Pretorio per 15 giorni dall'adozione della delibera
DIVENUTO ESECUTIVO: per decorrenza dei termini in data 14/05/2019
ENTRATO IN VIGORE: dal sedicesimo giorno successivo in data 15/05/2019*

*Collaboratori alla stesura: Dip.te Giovanni Rocco
Dip.te Angela Jacobsthal
Dip.te Giuseppe Lernetti*

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

*Approvato con delibera del
Commissario Straordinario
n. 72 Del 18 aprile 2019*

*Il Responsabile Area VIII
Geom. P.no Scamardella*

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 1 bis - Criteri generali di pianificazione
- Art. 2 - Competenze gestionali del Comune
- Art. 3 - Concessione demaniale marittima
- Art. 4 - Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo previa concessione
- Art. 5 - Durata delle concessioni
- Art. 6 - Canone
- Art. 7 - Classificazione delle opere
- Art. 8 - Documentazione necessaria per il rilascio concessione
- Art. 9 - Domanda per la concessione demaniale
- Art.10 - Dimostrazione delle caratteristiche soggetti minimi del richiedente
- Art.11 - Variazioni oggettive al contenuto della concessione
- Art.12 - Affidamento in gestione nelle ipotesi dell'art. 45 bis Cod. Nav.
- Art.13 - Affidamento di subingresso nelle ipotesi dell'articolo 46 Cod. Nav. e 30 Reg. Cod. Nav.
- Art.14 - Pubblicità delle istanze in materia di autorizzazione al subingresso e affidamento a terzi
- Art.15 - Procedura a evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali
- Art.16 - Prerequisiti per la partecipazione alla gara
- Art.17 - Criteri di valutazione delle domande e punteggi
- Art.18 - Attività concessoria nelle more del PUAD
- Art.19 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni demaniali
- Art.20 - Utilizzazioni di breve durata
- Art.21 - Anticipate occupazioni di demanio marittimo
- Art.22 - Rinuncia alla concessione
- Art.23 - Cauzioni
- Art.24 - Polizia giudiziaria ed amministrativa sul demanio marittimo
- Art.25 - Ordinanze di sgombero
- Art.26 - Quantificazione e determinazione degli indennizzi
- Art.27 - Revoca della concessione
- Art.28 - Decadenza del titolo concessorio
- Art.29 - Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile
- Art.30 - Manutenzione dell'arenile
- Art.31 - Pulizia degli arenili, delle spiagge e modalità di raccolto rifiuti
- Art.32 - Norme per la fruizione della spiaggia libera
- Art.33 - Disciplina del commercio su aree demaniali marittime
- Art.34 - Sanzioni
- Art.35 - Rinvii forma finale

Richiamati:

- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato alla legge 222/2007;
- il Regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 del 15.02.1952;
- l'Art. 59 del DPR n. 616/1977 ed il successivo art. 105 del D.lgs. n. 112/1998 con il quale sono delegate alle regioni ed gli enti locali le funzioni amministrative sul litorale marittimo;
- la legge 16 marzo 2001, n. 88, art. 10 "Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi";
- la direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE;
- il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge regionale 22/12/2004, n. 14 s.m. e i.;
- la delibera di Giunta Regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante "Attuazione D.lgs. 30/03/1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" inerente il conferimento ai Comuni delle funzioni ed i compiti amministrativi in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa;
- la delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395, con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- l'art.1, comma 18, del D.L. n. 194/2009 convertito in legge con Legge n. 25/2010 e come da art. 34 duodecies della L. 221/2012, inerente la proroga delle Concessioni Demaniali in essere fino al 31.12.2020;
- la delibera 03/07/2018, n. 258 inerente l'approvazione delle tariffe e diritti di istruttoria per la gestione delle pratiche demaniali;
- l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 04/2014 e successive;
- l'Ordinanza Balneare n. 192/2007 dell'Amministrazione Comunale,
- tutta la normativa vigente in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa;
- la giurisprudenza amministrativa in tema di procedure paraconcorsuali per il rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime, e quella in tema di sub ingresso e affidamento a terzi delle attività oggetto della concessione demaniale marittima.

Rilevato che:

- nelle more dell'approvazione del PUA, l'Amministrazione Comunale ha fornito negli anni diversi atti di indirizzo per quanto concerne le modalità di gestione del demanio marittimo con finalità turistico - ricettiva, definendo le attività ivi consentite ed assentibili, di cui un ultimo con la delibera di G.C. n. 166/2012.

Preso atto che:

- l'erogazione dei servizi e il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso sono subordinati al rispetto del principio della regolarità contributiva e tributari, anche locale, così come previsto dallo Statuto Comunale dell'Ente.

Considerato:

- che occorre prendere atto degli indirizzi forniti nel regolamento del demanio anche al fine di rendere più agevole la comprensione della disciplina.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO
DEL COMUNE DI BACOLI**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo, disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al Demanio Marittimo avente finalità turistico-ricreativa (di seguito denominato “Demanio Marittimo”) e di zone di mare territoriale situate sul territorio comunale conferite dallo Stato alle Regioni in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (art. 59), del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e devolute ai Comuni con D.lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e successivamente con delibera Regionale n. 3744 del 14/07/2000 per la disciplina e la gestione delle:

- norme amministrativo-procedimentali relative alle concessioni demaniali, variazioni soggettive e oggettive, procedimenti connessi e strumentali;
- norme generali relative all’uso del demanio da parte della collettività e dei concessionari.

2. Nella gestione del Demanio Marittimo l’attività del Comune è improntata al perseguimento prioritario della tutela degli interessi pubblici collettivi.

3. Le aree demaniali marittime sono espressamente richiamate anche dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii. che alla lettera a) del comma 1 dell’art. 142 cita i “*territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare*” tra le aree tutelate per legge.

5. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme generali in materia demaniale.

Art. 1 bis – Criteri generali di pianificazione

A scopo indicativo, in attesa dell’approvazione del PUA, si riportano i seguenti criteri generali:

1. In ogni ambito comunale, riservata alla libera e gratuita fruizione una quota percentuale di arenile non inferiore al 20% della superficie complessiva della spiaggia esistente destinata alle finalità turistico – ricreative, evitando sequenze ininterrotte di aree in concessione;

2. In ogni ambito comunale vanno previsti accessi alla battigia ogni 120 mt, servizi minimi essenziali sia sulle spiagge in concessione che su quelle libere, concreta fruibilità degli arenili da parte dei cittadini ed in particolare dei diversamente abili;

3. Il fronte mare delle concessioni non deve avere una estensione superiore a 60 mt (150 mt nella spiaggia romana del Fusaro) ed inferiore a 20 mt;

4. I tratti di spiaggia con profondità inferiore a 10 mt devono essere destinati a spiaggia libera;

5. E' vietato il parcheggio dei veicoli sugli arenili e nelle aree immediatamente contigue.

Art. 2 – Competenze gestionali del Comune

1. Il Comune esercita in via generale le funzioni amministrative sul Demanio Marittimo, fatte salve le funzioni attribuite in via esclusiva alla Regione negli rientranti dei porti di rilevanza regionale e interregionale.

2. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul Demanio Marittimo, il Comune provvede principalmente a:

- al rilascio di concessioni e di autorizzazioni nel rispetto del Piano di Utilizzazione con esclusione di quelle di interesse regionale;

- alla manutenzione ordinaria dei beni del demanio marittimo, alla pulizia delle spiagge non concesse, alla raccolta ed alla gestione dei rifiuti spiaggiati nelle aree in concessione, in caso di inerzia dei concessionari e con facoltà di rivalsa nei confronti degli stessi, restando altresì inteso che la raccolta e gestione dei rifiuti ricadenti nell'area di battigia spetta al concessionario della superficie retrostante, se esistente;

- a esercitare le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico-ricreativo, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Cod. della Nav. e dal relativo Regolamento di esecuzione del Cod. Nav..

Più nel dettaglio è riservato al Comune, per le concessioni di durata fino a 6 (sei) anni ed indipendentemente dalla tipologia delle opere che s'intende realizzare:

a) il rilascio ed il rinnovo delle concessioni;

b) i provvedimenti di decadenza o di revoca dai titoli concessori;

c) i provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 24 del Regolamento di esecuzione del Cod. Nav. (variazioni al contenuto della concessione);

d) l'autorizzazione di cui all'art. 46 del Cod. Nav. (subingresso nelle concessioni);

e) l'autorizzazione di cui all'art. 45 bis del Cod. Nav. (affidamento ad altri soggetti della gestione di attività secondarie e specialistiche nell'ambito della concessione);

f) l'autorizzazione al posizionamento nelle aree demaniali concesse di attrezzature ludiche non fisse quali quelle destinate a beach volley, beach soccer e similari, ad accezione di quanto previsto dall'art. 18 del presente Regolamento;

g) adempimenti relativi alla determinazione:

- dei canoni con la richiesta del relativo pagamento;

- degli indennizzi per abusiva occupazione;

- h) il rilascio di concessioni temporanee per manifestazioni turistiche e ricreative;
- i) il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ai sensi dell'art. 31, della L.R. 9 gennaio 2014, n. 1 e ss.mm.ii.;
- j) l'autorizzazione ad effettuare il ripascimento degli arenili con apporto di materiale a seguito di fenomeni erosivi; al fine di regolamentare le attività di approvvigionamento dei materiali idonei al ripristino del profilo costiero o all'ampliamento dell'arenile, il Comune stipula appositi accordi con operatori privati o pubblici;
- k) la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, assentite in concessione, ovvero destinate all'uso pubblico e gratuito, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Cod. Nav. e dal relativo Regolamento di esecuzione del Cod. Nav. e la potestà della Regione di effettuare sopralluoghi e controlli;
- l) l'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio di cui all'art. 54 del Cod. Nav.;
- m) il rilascio di titoli concessori per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, a favore di Enti esercenti pubblici servizi;
- n) la comunicazione all'Autorità Marittima della cessazione (scadenza o decadenza o rinuncia o revoca totale o parziale) degli effetti di un determinato titolo concessorio demaniale marittimo ai fini del successivo avvio della procedure di incameramento delle opere erette sul suolo demaniale;
- o) il controllo sulle attività di livellamento degli arenili in concessione, ammesso nel caso in cui non vi sia apporto di altri materiali;
- p) l'adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali, indispensabili alla tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica;
- q) la predisposizione dell'Ordinanza di Balneazione in coordinamento con l'Autorità Marittima.

Art. 3 - Concessione demaniale marittima

1. La concessione è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede, per un periodo di tempo determinato, l'occupazione e l'uso di beni e/o pertinenze del demanio marittimo per finalità conformi al presente Regolamento, alla normativa di riferimento e agli strumenti urbanistici vigenti.

2. La concessione è rilasciata mediante provvedimento dirigenziale sottoscritto per accettazione dal concessionario redatto in tre originali: uno per la Pubblica Amministrazione, uno per il concessionario ed uno per l'Ufficio del registro. Nel caso in cui si emettono provvedimenti non soggetti a registrazione il provvedimento viene redatto in due originali.

3. La concessione ottenuta con richiesta a nome di un concessionario non è vendibile o cedibile in alcun modo. Tale obbligo di non cedibilità ha efficacia tra persone, parenti, società ecc., fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 del Codice della Navigazione e 12 del presente Regolamento.

4. L'atto è iscritto nel Registro Comunale delle Concessioni e/o Autorizzazioni con numero progressivo anno per anno, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente a cura del Comune ed a spese a carico del concessionario.

5. La concessione demaniale, i provvedimenti di variazione sostanziale ex art. 24 del Regolamento di esecuzione del C.N. e quelli di sub ingresso art. 46 del C.N., sono altresì iscritti al Repertorio ex art. 67 D.P.R. n.131/86.

6. La concessione demaniale contiene tutto l'insieme di obblighi diritti del concessionario senza la necessità di ulteriori atti o provvedimenti tra Autorità concedente e concessionario.

7. Nel corpo dell'atto deve necessariamente riportarsi, oltre a quanto già previsto dall'art. 19 del Codice della Navigazione anche la distinta superfici ossia la specifica, opera per opera, della sua qualificazione tecnico giuridica (area scoperta, facile, difficile rimozione, pertinenza dello Stato), la consistenza in metri quadrati e la destinazione d'uso;

8. Il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni.

Art. 4 - Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo previa concessione

1. La Concessione Demaniale Marittima può essere rilasciata per le tipologie riportate nel PUA in attuazione del PUAD, se adottato.

2. Le consistenza delle aree coperte realizzabili sono specificate nello stesso Piano.

3. Per l'espletamento delle attività occorre aver acquisito preventivamente i richiamati pareri, autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento autorizzatorio di Enti pubblici competenti in materia.

Art. 5 - Durata della concessione

1. La durata ordinaria delle nuove concessioni demaniali è pari ad anni 6 (sei) anche laddove la stessa non sia giustificata da investimenti.

2. Rimane salva la possibilità di richiedere o di concedere una concessione di durata minore ai 6 (sei) anni laddove ritenuto opportuno in relazione alla tipologia di concessione.

3. Per richieste di nuove concessioni di durata maggiore di anni 6 (sei), e sino a 20 (venti), le stesse devono essere giustificate e commisurate agli investimenti proposti.

4. Le concessioni esistenti hanno la durata specificata negli atti concessori rilasciati.

Art. 6 - Canone

1. Il canone è il corrispettivo della concessione.
2. Al fine di assicurare la massima trasparenza il calcolo del canone demaniale eseguito dall'Ufficio competente sarà comunicato al concessionario e allegato alla concessione.
3. In caso di aggiornamento del canone secondo gli indici ISTAT l'Ente provvederà all'invio di una comunicazione al concessionario.

Art. 7 - Classificazione delle opere

1. Per quel che concerne la classificazione delle opere occorre riferirsi alla circolare dell'Agenzia del Demanio del 21/02/2007 così come da consolidata giurisprudenza in materia.

2. Alla luce della richiamata circolare si intendono quindi opere amovibili o di facile rimozione quegli impianti, manufatti, opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari leggere come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro leggero in conglomerato cementizio prefabbricato, o in acciaio, o in legno, o con altro materiale leggero. Possono sostanzialmente, ad esempio, in:

- *strutture prefabbricate leggere realizzate su piattaforma di cemento armato amovibile (incernierato) o appoggiate con calcestruzzo in basamento amovibile;*
- *strutture prefabbricate leggere appoggiate sul suolo o interrate;*
- *opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di strutture;*
- *opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi.*

Per essere qualificate amovibili, le fondazioni, qualora non superino il piano di campagna, e comunque l'intera struttura deve essere recuperabile e riproponibile altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto. In buona sostanza sono amovibili quelle strutture che, a fine stagione o alla scadenza della concessione, possono essere facilmente smontate e rimosse.

3. Si intendono **opere inamovibili o di difficile rimozione**: impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità. Possono sostanzialmente, ad esempio, in:

- *costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;*
- *costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;*

- *opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.*

4. Si intendono **aree scoperte**: in primo luogo, gli arenili in quanto tali, e comunque delle superfici libere da qualsiasi edificazione, ovvero delle aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile. Ovviamente, le piattaforme o i piazzali sono considerati aree scoperte solo se suscettibili di autonomo e separato utilizzo; laddove, invece, gli stessi siano contigui o asserviti ad opere amovibili o inamovibili oggetto di specifico utilizzo, non sono considerati aree scoperte.

5. La presenza di malta e intonaco di rivestimento, strati di pittura, pavimenti, impianti di acqua e luce, etc. su opere di facile rimozione non sono suscettibili di mutarne la valutazione in difficile rimozione.

Art. 8 - Sistema Informativo Demanio marittimo (SID)

1. Il Sistema Informativo Demanio marittimo (SID) nasce con la finalità di fornire supporto condiviso alle PP. AA. (Ministeri, Regioni, Comuni, Capitanerie di porto, Autorità portuali ecc.) interessate alla gestione/tutela dei beni demaniali marittimi, nonché trasparente accesso ai cittadini interessati alla loro fruizione.

2. Con provvedimento n. 2012/59763 del 3 maggio 2012 l'Agencia delle Entrate ha confermato che il SID, è in coerente con il quadro normativo vigente, ed è l'unico strumento per tutte le Amministrazioni, centrali e periferiche, per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi.

3. L'utilizzo dei modelli di domanda normalizzati del SID è obbligatorio. In concomitanza alla presentazione di una domanda di concessione demaniale e/o di altra domanda inerente il demanio marittimo è fatto obbligo al richiedente di consegnare su supporto cartaceo ed informatico il relativo modello domanda previsto dal SID compilato secondo la relativa guida pubblicata sul portale internet del competente Ministero.

Art. 9 - Domanda per la concessione demaniale

1. La domanda per ottenere il rilascio e la variazione della concessione deve essere rivolta al Comune di Bacoli – Servizio Demanio Marittimo.

2. La domanda, prodotta secondo procedura SID, deve specificare sia l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta.

3. La domanda in bollo deve essere corredata da:

- progetto redatto da tecnico abilitato ove si comprenda ogni dettaglio dei manufatti che intende erigere;
- inquadramento vincolistico dell'area interessata;
- relazione tecnico illustrativa ove si spieghi il progetto, i materiali impiegati, le tecnologie costruttive, gli usi che si intende fare del bene demanio e le modalità gestionali che si intendono utilizzare, le utenze a cui ci si rivolge, ed ogni altro aspetto atto a permettere al Comune l'attribuzione del punteggio secondo l'articolo 17 del presente Regolamento. In particolare la relazione dovrà contenere un paragrafo per ogni parametro suscettibile di essere valutato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per permettere alla commissione una spedita valutazione. La relazione tecnica deve obbligatoriamente contenere la distinta superfici ossia una tabella ove, per ogni opera, si riporta la classificazione tra area scoperta, facile e difficile rimozione, l'uso che se ne intende fare la consistenza in metri quadrati (mq.);
- una descrizione fotografica dello stato dei luoghi ante operandi e una simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l'impatto ambientale post operandi;
- business plan e/o altra documentazione atta a comprendere gli investimenti progettati, gli introiti ipotizzati, per giustificare la durata proposta della concessione.

4. In relazione al tipo di concessione l'Amministrazione può richiedere ai potenziali concessionari di omettere una o più specifiche progettuali tra quelle elencate al comma 3.

5. Ai fini del rilascio e il rinnovo delle concessioni e autorizzazioni, in attuazione del principio statutario della regolarità contributiva e tributaria locale, di cui al presente regolamento, sono subordinati al possesso, in capo ai soggetti individuati al comma 5, dell'art. 9 del presente regolamento, del requisito oggettivo della regolarità contributiva e tributaria locale. Detto requisito rappresenta ineludibile condizione di procedibilità delle domande. La carenza del requisito e l'eventuale irregolarità contributiva e tributaria nel corso dell'esercizio della concessione sono disciplinati dal successivo comma 6 del presente articolo.

6. La carenza del requisito, in corso di esercizio delle concessioni e/o autorizzazioni comporta la **sospensione dei titoli in modo graduato** in considerazione della gravità della irregolarità, come disciplinato dalla delibera di C.C. n. 34 del 23/07/2015 e successiva delibera di Commissario Straordinario n. 30 del 21/02/2019 (*ex art. 6*) e precisamente:

- mancato pagamento 1^a rata anno in corso: ***diffida***;
- mancato pagamento 2^a rata anno in corso: ***diffida e sospensione di 3 (tre) giorni***;
- mancato pagamento 3^a rata anno in corso: ***diffida e sospensione di 7 (sette) giorni***;
- mancato pagamento 4^a rata anno in corso: ***diffida e sospensione di 10 (dieci) giorni***;
- mancato pagamento 4 rate + 1 rata dell'anno precedente: ***diffida e sospensione di 15 (quindici) giorni***;
- mancato pagamento 4 rate + 2 rate dell'anno precedente: ***diffida e sospensione di 20 (venti)giorni***;
- mancato pagamento 4 rate + 3 rate dell'anno precedente: ***diffida e sospensione di 30 (trenta)giorni***;
- mancato pagamento 4 rate + 4 rate dell'anno precedente: ***chiusura dell'esercizio***;

- il contribuente può chiedere di rateizzare le somme a debito.

La regolarità contributiva e tributaria e rateizzazioni (ex art. 6 bis) è così annoverato:

L'avviso di accertamento notificato al contribuente dall'Ente o dal Concessionario assume rilevanza nella regolarità contributiva e tributaria di cui all'art. 4 dello Statuto Comunale rendendo il contribuente non regolare laddove l'avviso di accertamento non sia stato impugnato nei termini previsti dalla legge.

Qualora l'avviso di accertamento sia stato impugnato nei termini previsti dalla legge, l'irregolarità contributiva e tributaria del contribuente è sospesa fino alla definizione del giudizio di primo grado (sentenza Commissione Tributaria Provinciale).

Il contribuente dovrà essere considerato dall'Ente irregolare ai fini contributivi e tributari qualora il ricorso proposto sia rigettato con sentenza dalla Commissione Tributaria Provinciale, anche solo parzialmente, e non vi sia, da parte dell'Organo Giudiziario competente, la sospensione dell'efficacia della stessa sentenza.

In caso di giudizio di primo grado deciso con sentenza favorevole al contribuente lo stesso verrà considerato regolare ai fini contributivi e tributari anche in caso di impugnazione dell'Ente e sino alla sentenza definitiva che ove fosse sfavorevole al contribuente lo renderà da quel momento irregolare ai fini contributivi e tributari.

Qualora sia stato impugnato dal contribuente un avviso bonario di pagamento, e/o un'ordinanza di ingiunzione e/o una cartella esattoriale nei termini previsti dalla legge, il contribuente sarà considerato irregolare ai fini contributivi e tributari con l'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo precedente; il contribuente potrà risultare regolare ai fini contributivi e tributari in caso di definizione del giudizio con sentenza definitiva favorevole al contribuente.

Il mancato pagamento da parte del contribuente di un avviso di accertamento comporterà:

- o scaduti 30 (trenta) giorni dal termine per impugnare l'avviso di accertamento o dalla notifica della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale: diffida da parte del Servizio Tributi/Agente della Riscossione con impulso della procedura esecutiva per il recupero delle somme (il contribuente sarà ritenuto irregolare ai fini della regolarità contributiva e tributaria);*
- o in caso di sentenza definitiva sfavorevole al contribuente il Resp.le dell'Ufficio Avvocatura trasmetterà la decisione alle Aree/Uffici di Staff dell'Ente che dovranno considerare il contribuente irregolare ai fini contributivi e tributari; trascorsi 15 (quindici) giorni dalla notifica della sentenza definitiva, il Resp.le dell'Area/Ufficio di Staff competente dovrà applicare la sanzione massima prevista.*

Il contribuente potrà richiedere al Servizio Tributi di rateizzare il proprio debito derivante da un avviso bonario di pagamento, e/o da un ordinanza di ingiunzione e/o da una cartella esattoriale e/o da un avviso di accertamento ed atti similari.

La domanda di rateizzazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, potrà essere presentata tramite raccomandata a/r oppure a mano presso il servizio tributi del Comune. Sarà cura degli uffici provvedere a rilasciare piano di ammortamento comprensivo di interessi al tasso legale.

La rateizzazione di un debito superiore ad € 3.000,00 potrà essere autorizzata solo dietro presentazione di una polizza fideiussoria.

Il Responsabile del Servizio Tributi autorizza la rateizzazione del debito nel modo seguente:

<i>Fino ad un debito di € 3.000,00</i>	<i>Fino a n. 12 rate mensili con versamento immediato del 30% del debito</i>
<i>Da € 3.001,00 fino ad un debito di € 20.000,00</i>	<i>Fino a n. 24 rate mensili con versamento immediato del 30% del debito dietro presentazione di fideiussione a copertura dell'intero importo</i>
<i>Superiore ad € 20.000,00</i>	<i>Fino a n. 36 rate mensili con versamento immediato del 30% del debito dietro presentazione di fideiussione a copertura dell'intero importo</i>

Per le attività a carattere stagionale il rateizzo potrà essere, su richiesta del contribuente, modulato con rate diversificate negli importi, riducendo le stesse fino al 40% nei periodi in cui l'attività non viene svolta e maggiorandole nella stessa misura della riduzione nei periodi di attività. Resta inteso che il numero di rate non potrà superare quanto indicato in precedenza.

Nel caso di mancato pagamento di una rata la stessa potrà essere sanata entro il termine di scadenza della rata successiva senza che questa comporti la decadenza del rateizzo richiesto.

Il mancato rispetto delle regole prima indicate comporterà la decadenza del rateizzo e la possibilità, da parte dell'Ente, di intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di recuperare il credito residuo. In caso di decadenza del rateizzo non sarà possibile effettuare una nuova istanza di rateizzo.

Si decade dal beneficio della dilazione anche in caso di mancato pagamento di quattro rate non consecutive nell'arco di dodici mesi a partire dalla prima non pagata.

La mancata presentazione della fideiussione per i debiti anteriori ad € 3.000,00 inficia la regolarità contributiva e tributaria anche dei contribuenti che hanno rateizzazioni in corso, i quali potranno regolarizzare la loro posizione attraverso la presentazione della polizza fideiussoria per la somma residua.

Coloro che hanno un debito per tributi o entrate patrimoniali superiore ad € 3.000,00 potranno risultare "regolari" ai fini contributivi e tributari ed ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati da parte dell'Ente solo attraverso la presentazione della polizza fideiussoria.

Coloro che hanno già una rateizzazione in corso con l'Ente, sia per tributi che per entrate patrimoniali non pagate, potranno accedere ad un ulteriore rateizzo di altre somme dovute a titolo di tributi e/o entrate patrimoniali, attraverso:

- *il versamento del 50% della ulteriore somma dovuta, a titolo di acconto, ed il restante 50% dell'importo comprensivo degli interessi legali in massimo 12 rate mensili, dietro presentazione di polizza fideiussoria per la somma residua per debiti superiori ad € 3.000,00;*
- *o l'estinzione preventiva del rateizzo in corso attraverso il versamento della somma restante in un'unica soluzione e conseguente accesso ad un nuovo rateizzo nei modi e termini sopra previsti.*

Art. 10 - Dimostrazione delle caratteristiche soggettive minime del richiedente

1. Alla domanda di concessione dovrà essere allegata, una autocertificazione atta a dimostrare la sussistenza delle caratteristiche soggettive minime per poter essere destinatari del provvedimento concessorio, in particolare:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni;
- c) di non essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all'art. 67 del D.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia);
- d) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
- e) di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- f) di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre Pubbliche Amministrazioni;
- g) di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
- h) di non aver commesso gravi violazioni relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
- i) di non aver commesso gravi violazioni relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) di non aver omesso il pagamento dei canoni e delle relative addizionali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive sul demanio marittimo, per oltre tre anni;
- k) di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall'art. 34 del D.lgs. n. 163/2006;
- l) di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68).
- n) di non avere in corso procedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione o di non essere stato già destinatario di un provvedimento di decadenza da parte del Comune di Bacoli;
- o) di non essere stato destinatario nell'ultimo triennio di oltre 6 (sei) verbali amministrativi ex art. 1164 Codice della Navigazione;

- p) di essere a conoscenza di tutte le norme e le disposizioni del Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo del Comune di Bacoli;
- q) di aver visionato i luoghi e di ritenere l'appalto economicamente soddisfacente.

2. Ai fini della lettera **d)**, il richiedente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

3. Ai fini della lettera **h)**, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

4. Ai fini della lettera **i)**, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

5. La dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata da: il titolare se si tratta di impresa individuale; i soci in caso di s.n.c.; i soci accomandatari se si tratta di S.a.s.; se si tratta di altro tipo di società, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché il socio unico persona fisica ovvero il socio controllante secondo i criteri di cui all'art. 2359 del codice civile;

6. Nelle Società ove è prevista la figura del Direttore Tecnico la dichiarazione va resa anche da tale soggetto.

Art. 11 - Variazioni oggettive al contenuto della concessione

1. Il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, all'art. 24 disciplina la variazione al contenuto delle concessioni.

2. Non sono consentite modificazioni sostanziali dell'assetto concessorio (concessioni in ampliamento) in quanto un cambiamento delle condizioni iniziali dell'appalto avrebbe prodotto una differente valutazione di appetibilità della concessione da parte del mercato. In tal senso è escluso che il concessionario possa richiedere una modifica della durata della concessione che vada oltre la scadenza naturale dell'atto. L'unica modifica sostanziale permessa è l'acquisizione dell'area relitta intesa come area adiacente la concessione, retrostante o frontalmente, che possa essere usata proficuamente solo da concessionario. Principalmente trattasi di area esistente dal termine della concessione verso mare sino alla battigia.

3. Sono esclusivamente consentite modificazioni non sostanziali dell'assetto concessorio da autorizzarsi con lo strumento dell'autorizzazione suppletiva ex art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Cod. Nav. secondo comma, secondo capoverso.

4. Sono modifiche non sostanziali, quelle che non alterano la configurazione generale dell'area e delle strutture. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono sostanziarsi nella realizzazione di superfici scoperte, incrementi di volume non superiore al 10%, incremento di superfici ombreggianti non superiori al 20%, realizzazione di servizi igienici, cabine, etc., nella misura strettamente necessaria o per soddisfare obblighi di legge, adeguamenti per il superamento barriere architettoniche, adeguamenti per ottenere certificazioni di qualità. In ogni caso sono escluse le modifiche di area concessa e la realizzazione di volumi autonomi a destinazione commerciale o terziaria (bar, ristoranti, negozi, etc.).

5. Chiunque intenda variare il contenuto della concessione deve presentare apposita istanza diretta al Comune con allegata la stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione. Sono esclusi i documenti progettuali che si ritengono non necessari per la modesta importanza delle opere da realizzare.

6. In tali casi il progetto delle opere da realizzare deve contenere una tavola relativa allo stato attuale, nonché una tavola di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto con evidenziate le modifiche mediante apposita colorazione. La relazione tecnica deve contenere la distinta superfici attuale e quella di progetto.

7. Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio comunale, cui compete la relativa istruttoria e la decisione finale.

8. Per tali procedimenti sono previsti diritti di istruttoria fissati da delibera di G.M. n. 258 del 03/07/2008.

9. I tempi procedurali sono fissati in 90 (novanta) giorni.

Art. 12 - Affidamento in gestione nelle ipotesi dell'articolo 45 bis Cod. Nav.

1. In omaggio ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento tra soggetti interessati all'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime e specchi acquei, i concessionari che intendono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 45 bis del Cod. Nav., ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, devono manifestare detta volontà nell'istanza di rilascio o di rinnovo della concessione demaniale marittima.

2. In sede di comparazione di domande concorrenti, tra i criteri preferenziali vi è quello dell'esercizio diretto della concessione.

3. Le istanze di affidamento a terzi di attività oggetto della concessione, presentate in corso di durata della concessione demaniale marittima, in quanto espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale, o comunque incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, possono determinare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, comma 1,

lettera b), del Cod. Nav. ove persista l'opportunità della sottrazione del bene demaniale al godimento pubblico indifferenziato, esso è assoggettato a nuove procedure concorrenziali.

4. In deroga al comma 1, il Comune di Bacoli valuta richieste di affidamento di attività oggetto della concessione, della durata non superiore ad un anno, motivate in base ad esigenze gravi, impreviste, eccezionali e comunque temporanee. L'aspirante affidatario deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività, sia di ordine generale, (come elencati all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e all'art. 26, legge regionale 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economica - finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencati all'art. 83, D.lgs. 50/2016 e artt. 27 e 28, legge regionale 3/2007).

5. I concessionari qualificabili come enti pubblici o soggetti analoghi, quali organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche, qualora chiedano, nelle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Cod. Nav. ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, devono individuare il soggetto affidatario con procedure ad evidenza pubblica, dandone comunicazione nella relativa istanza.

6. Il procedimento per il rilascio o il diniego d'autorizzazione all'affidamento in gestione nelle ipotesi dell'articolo 45 bis Cod. Nav. deve concludersi entro 90 (novanta) gg. dal ricevimento dell'istanza.

7. Per tali procedimenti sono previsti diritti di istruttoria determinati con delibera di G.M. n. 258 del 03/07/2008.

Art. 13 - Affidamento di subingresso nelle ipotesi degli articoli 46 Cod. Nav. e 30 Reg. Cod. Nav.

1. In omaggio ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento tra soggetti interessati all'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime e specchi acquei, le istanze di subingresso, ad eccezione dei casi indicati al comma 2, sono considerate espressione nel godimento del bene demaniale, o comunque incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, o dissesto o inaffidabilità dell'impresa, e possono essere determinate la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera b), del Cod. Nav. ove persista l'opportunità della sottrazione del bene demaniale al godimento pubblico indifferenziato, esso è assoggettato a nuove procedure concorrenziali.

2. Sono fatti salvi i sub ingressi richiesti nei seguenti casi, previa verifica tecnica ed economica della P.A. sull'idoneità del soggetto aspirante subentrante a garantire, allo stesso modo del precedente concessionario, una proficua utilizzazione della concessione e a soddisfare un uso rispondente al medesimo, rilevante interesse pubblico.

a) cessione o fitto di azienda o ramo di azienda, sub ingresso a favore del concessionario o locatario di azienda;

- b)** trasformazione, fusione e scissione dell'impresa concessionaria, con sub ingresso a favore della nuova impresa;
- c)** vendita o esecuzione forzata, con sub ingresso a favore dell'acquirente o aggiudicatario, come disposto dall'articolo 46, comma 2, del Cod. Nav.;
- d)** morte, con sub ingresso degli eredi, come disposto dall'articolo 46, comma 2, del Cod. Nav..

3. Nella fattispecie previste dal comma 2, i richiedenti devono fornire al Comune di Bacoli la documentazione necessaria a supporto dell'istanza. In particolare:

a) nel caso di cessione o di fitto di azienda o di ramo di azienda:

- gli atti di cessione o di fitto di azienda o ramo di azienda;
- la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80, D.lgs. 50/2016 e all'articolo 26, della Legge Regionale 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencato dall'articolo 83 del D.lgs. 50/2016, e articoli 27 e 28, della Legge Regionale 3/2007);

b) nelle ipotesi di trasformazione, fusione o scissione:

- gli atti che hanno portato alla variazione dell'assetto aziendale;
- la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80, D.lgs. 50/2016 e all'articolo 26, della Legge Regionale 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencato dall'articolo 83 del D.lgs. 50/2016, e articoli 27 e 28, della Legge Regionale 3/2007);

c) nel caso di vendita o esecuzione forzata:

- gli atti di vendita o aggiudicazione delle opere o impianti;
- la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80, D.lgs. 50/2016 e all'articolo 26, della Legge Regionale 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencato dall'articolo 83 del D.lgs. 50/2016, e articoli 27 e 28, della Legge Regionale 3/2007);

d) nel caso di morte:

- il certificato di morte e gli atti ereditari;
- la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80, D.lgs. 50/2016 e

all'articolo 26, della Legge Regionale 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencato dall'articolo 83 del D.lgs. 50/2016, e articoli 27 e 28, della Legge Regionale 3/2007).

4. I concessionari qualificabili come enti pubblici o soggetti analoghi, quali organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche, qualora chiedano, nelle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 46 del Cod. Nav. ad essere sostituiti da altri nel godimento della concessione, devono individuare il soggetto subentrante con procedure ad evidenza pubblica dandone comunicazione nella relativa istanza.

5. Il procedimento per il rilascio o il diniego d'autorizzazione all'affidamento di subingresso nelle ipotesi dell'articolo 46 Cod. Nav. deve concludersi entro 90 (novanta) gg. dal ricevimento dell'istanza.

6. Per tali procedimenti sono previsti diritti di istruttoria determinati con delibera di G.M. n. 258 del 03/07/2008.

Art. 14 - Pubblicità delle istanze in materia di autorizzazione al subingresso e affidamento a terzi

1. Ai sensi dell'articolo 18, del Reg. Cod. Nav., al fine di acquisire osservazioni o domande concorrenti, sono pubblicate presso l'Albo pretorio on-line del Comune e dell'Autorità Marittima territorialmente competente per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni, le istanze presentate al Comune di Bacoli aventi ad oggetto:

- a) il rilascio di concessione demaniale marittima;
- b) il rinnovo di concessione demaniale marittima;
- c) l'estensione della zona demaniale concessa come agli artt. 10 e 17 del regolamento;
- d) l'autorizzazione al subingresso;
- e) l'autorizzazione all'affidamento a terzi delle attività comprese nella concessione.

2. Della pubblicazione di cui al comma 1 è data notizia sulla pagina web del Comune di Bacoli, nella sezione trasparenza "Demanio marittimo – *Avvisi on line*".

Art. 15 - Procedura a evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali

1. Le aree del demanio marittimo libere, o che si rendono tali alla scadenza delle esistenti concessioni o altri motivi di cessazione del rapporto concessorio (revoca, decadenza, annullamento del titolo, rinuncia nei casi previsti dal codice della navigazione), così come individuate nel PUAD, se adottato, saranno assegnate unicamente attraverso procedura di evidenza pubblica, a garanzia della massima par condicio, trasparenza, libera concorrenza e libertà di stabilimento..

2. Non sono ammessi procedimenti ad istanza di parte.

3. Il bando, predisposto dall'Ufficio competente, dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito web alla sezione trasparenza - *Avvisi di gara* - per almeno 40 (quaranta) giorni.

4. In bando deve tener conto delle previsioni del PUAD, se adottato, e dal presente regolamento nonché delle peculiarità della concessione che si intende porre a bando.

5. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando.

6. Le domande presentate vengono esaminate da apposito organo collegiale i cui membri verranno individuati e nominati dal soggetto competente in base all'assetto organizzativo del comune. La commissione è composta da almeno 3 (tre) componenti e presieduta dal Dirigente Ufficio Demanio Marittimo. Alla commissione prende obbligatoriamente parte un dipendente dell'Ufficio Urbanistica.

7. Nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa di riferimento e dal regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Commissione, redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento dirigenziale, dandone comunicazione con pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale comunale.

8. La graduatoria dura 5 (cinque) anni.

9. Il soggetto che risulterà vincitore viene ammesso alla successiva fase istruttoria. I soggetti esclusi vengono prontamente notiziati.

10. In caso di parità sul punteggio si procede a procedura negoziata al rialzo percentuale sul canone imposto da legge.

11. L'indisponibilità per qualunque motivo del soggetto risultato vincitore impone al Comune lo scorrimento della graduatoria.

12. Parimenti, in caso di decadenza della concessione avvenuta nel quinquennio di validità della graduatoria, il Comune è tenuto ad attingere dalla graduatoria esistente.

Art. 16 - Prerequisiti per la partecipazione alla gara

1. Sono preclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che:

- presentino una proposta progettuale irrealizzabile in quanto in contrasto con il PUAD;
- non prestano idonee garanzie che l'investimento proposto possa essere realmente realizzato;
- non possiedono tutti i requisiti elencati dalla lettera **a)** alla lettera **r)** dell'articolo 9, comma 1 del presente regolamento;
- non presentino l'autocertificazione di cui all'art. 9 del regolamento o che dichiarano falsamente di possedere i requisiti ivi elencati.

Art. 17 - Criteri di valutazione delle domande e punteggi

1. Per l'assegnazione delle concessioni i criteri di valutazione sono quelli stabiliti nel bando di assegnazione che devono ricalcare quelli riportati in quest'articolo.

2. Nel caso in cui la particolare tipologia concessoria escluda uno o più criteri è facoltà del Dirigente, motivando nella relativa determina, escludere alcuni di essi.

3. I punteggi sono relativi ad ogni parametro individuato:

- **0 (zero)** in caso sia impossibile valutare tale aspetto dalla documentazione presentata;
- **1 (uno)** in caso la proposta è valutata scarsa in relazione allo specifico parametro;
- **2 (due)** nel caso la proposta è valutata adeguata in relazione allo specifico parametro;
- **3 (tre)** nel caso la proposta è valutata ottima in relazione allo specifico parametro.

4. Le valutazioni sono discrezionalmente condotte dalla commissione contemperando e valutando il progetto presentato.

5. E' consentito al Dirigente, in relazione al singolo appalto, qualora lo ritenga opportuno o necessario, inserire più puntuali e specifiche spiegazioni per l'attribuzione dei vari punteggi.

6. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

7. I parametri sono i seguenti:

Parametro	Descrizione	Punteggio
Politica sociale	Salvaguardia e sostegno alla collettività locale. Impiego di personale locale. Concessionario con residenza a Bacoli o, nel caso di soggetto giuridico, con sede a Bacoli e soci di Bacoli.	Da 0 a 3
Protezione ambientale	Realizzazione di strutture ecocompatibili a basso impatto ambientale, De - antropizzazione della spiaggia. Delocalizzazione manufatti in limitrofe aree private.	Da 0 a 3
Risparmio energetico	Si premia l'imprenditore che assume iniziative gestionali o strutturali tese al risparmio idrico, energetico, etc. (efficientemente energetico)	Da 0 a 3
Capacità tecnica	Esperienza nel settore della gestione stabilimenti balneari o dell'attività a base della concessione (o in via gradata ristorazione, bar e strutture ricettive). Punteggio 1 per esperienza sino a 5 anni, 2 sino a 10 anni e 3 oltre 10 anni (tali punteggi vengono decurtati di una unità nel caso in cui l'esperienza sia stata maturata per gestione di bar, ristoranti, strutture ricettive). in caso di verbali ex art. 1164 Cod. Nav. in numero da 3 a 6	Da 0 a 3

	nell'ultimo triennio, il punteggio della capacità tecnica viene decurtato di 1 punto.	
Accessibilità	Interventi strutturali o gestionali a garanzia della massima accessibilità. In caso di certificazioni di qualità rilasciate da Enti terzi (tipo D-4001 o Veritable o altre equivalenti) il punteggio assegnato è massimo.	Da 0 a 3
Standard qualitativi del servizio	Si valuta la qualità del servizio: la distanza tra gli ombrelloni, la fattura delle attrezzature di spiaggia, le modalità gestionali, l'uso di divise, la trasparenza verso l'utenza, i turni di pulizia, la gestione rifiuti, le modalità di effettuare la manutenzione, le lingue parlate del personale, la qualità dei cibi offerti, e tutto quanto possa garantire la più alta qualità del servizio di spiaggia. Nel caso di concessioni sportive si valuterà il livello delle manifestazioni, eventi o gare che si organizzano, le attività svolte, le competenze acquisite dagli istruttori.	Da 0 a 3
Servizi innovativi	Viene valorizzata la capacità di proporre servizi differenti rispetto all'ordinario e/o servire particolari fasce di utenza.	Da 0 a 3
Filiere ortogonali	Viene valorizzata la capacità di interagire efficacemente con altre componenti turistiche e culturali locali proponendo al turista non solo l'attività concessoria oggetto della gara ma l'insieme delle attrattive territoriali. Vengono quindi valorizzate Convenzioni con musei, agriturismi, filiere integrate tra strutture ricettive e stabilimenti balneari, etc.	Da 0 a 3
Contemperazione interesse privato con interesse pubblico	Prezzi differenziati per la collettività locale, per i soggetti iscritti all'anagrafe del bisogno, messa a disposizione di spazi ed attrezzature per la collettività, per il Comune, supporto ad iniziative di formazione e sensibilizzazione ambientale della P.A. o proposta di proprie iniziative, etc.	Da 0 a 3
Certificazioni di qualità internazionali specifiche del servizio: ISO 13009:2015 per l'imprenditore che eroga servizio di spiaggia, ISO 9001:2015 per le altre tipologie concessorie (la certificazione ISO 9001:2015 dovrà essere relativa alla	Viene premiato l'imprenditore che eleva la qualità del servizio e l'organizzazione dell'impresa ai massimi livelli internazionalmente riconosciuti.	3

specifica attività per cui si concorre)		
Altre certificazioni di qualità relative agli aspetti rilevanti per l'appalto concessorio quali l'ambiente, l'organizzazione aziendale, la sicurezza sul lavoro, l'etica, etc. (ad es. ISO 14001, ISO 9001:2015 (nei casi non contemplati al punto precedente), Ecolabel, EMAS, ISO 18001, altre equivalenti)	Viene premiato l'imprenditore che certifica la qualità della sua organizzazione, relativamente a preminenti aspetti gestionali ed ambientali.	1 punto per ogni certificazione con un massimo 3

Art. 18 - Attività concessoria nelle more del PUAD

1. Nelle more della redazione ed approvazione del PUAD, al fine di evitare una non consentita isteresi dell'attività concessorio - gestionale sul demanio marittimo, si possono rilasciare le seguenti autorizzazioni temporanee demaniali (anche ad istanza di parte) insuscettibili di alterare irreversibilmente l'assetto complessivo del demanio marittimo di competenza e nelle consistenze metriche strettamente necessarie:

- a) modeste modifiche dell'assetto concessorio che non comportino ampliamenti, di rilievo necessarie a migliorare la funzionalità dell'attività concessa, lasciando immutate le visuali verso mare e contenendo le modifiche nella fascia già edificata/pavimentata, come elencate all'art. 10, comma 4;
- b) all'autorizzazione temporanee per l'acquisizione di aree relitte, ossia aree demaniali ubicate in posizione tale per cui solo il limitrofo concessionario potrebbe proficuamente utilizzarle come specificato all'art. 10, comma 2;
- c) autorizzazioni temporanee stagionali a beneficio di retrostanti, limitrofe, confinanti, attività turistico ricettive che non impegnino arenile (ad esempio concessioni su acqua e/o scogliere e/o piattaforme, pontili, etc.);
- d) autorizzazioni temporanee stagionali che non impegnino arenile finalizzate a garantire servizi innovativi per la collettività (parco giochi acquatici, etc.) nel numero massimo di una per ambito.

Relativamente al presente articolo, la minore consistenza metrica richiesta sarà il primo parametro di valutazione e comparazione per l'effettiva concedibilità dell'area richiesta, fermo restando l'impegno a garantire la massima fruizione pubblica delle aree disponibili.

A titolo puramente indicativo, si individuano in mq. 600,00 la consistenza massima concedibili per l'installazione di strutture di cui ai punti **c)** e **d)**. Tale limite può essere derogato in caso di particolari dimensioni della spiaggia o della particolare offerta di servizi.

Art. 19 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni demaniali

1. La progettualità che si aggiudica la gara secondo i criteri esplicitati nel bando è ammessa alla fase istruttoria.
2. Ai sensi dell'art. 12 Regolamento di esecuzione Codice della Navigazione sarà necessario ottenere il parere tecnico rilasciato dallo stesso Ufficio Demanio Comunale che contenga al suo interno:
 - la chiara classificazione delle opere sul demanio marittimo tra area scoperta, facile rimozione, difficile rimozione, pertinenza demaniale;
 - la stima approssimativa delle risorse economiche necessarie alla rimozione dei manufatti proposti con la remissione in pristino stato.
3. Ai sensi dell'art. 13 Regolamento di esecuzione Codice della Navigazione è necessario, altresì, il parere dell'Agenzia del Demanio unicamente per gli interventi che contemplano opere di difficile rimozione o pertinenze demaniali.
4. E' necessario il parere della competente Autorità Marittima qualora la concessione sia ubicata in acqua e/o abbia riflessi sui profili della sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza portuale.
5. In caso di zone soggette a vincoli è necessario acquisire pareri, nulla osta o assensi degli Enti che tutelano il vincolo. Tali assensi sono richiesti solo se per l'intervento progettato sia necessario assumerli in ordine alle specifiche normative che regolano il vincolo stesso.
6. Nel caso di edificazioni è necessario assumere gli assensi di natura paesaggistica ed urbanistica.
7. Nei casi sopramenzionati il modulo procedimentale non può che essere quello della conferenza decisoria delineato dall'art. 14, comma 2, della legge n. 241/90.
8. Nel caso in cui trattasi di attività produttive la conferenza viene gestita dal SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). Alla favorevole conclusione dell'istruttoria, e prima del rilascio del provvedimento conclusivo unico di cui all'art. 7, del D.P.R. 160/2010, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo svolgimento dell'attività richiesta, il Servizio Demanio marittimo rilascia la concessione demaniale marittima (CDM).
9. Nel caso in cui non si tratti di attività produttive:
 - se vi sono edificazioni la sede dell'istruttoria è quella dello sportello unico per l'edilizia (SUE) ex art. 5 D.P.R. 380/01. In tal caso la conferenza di servizio sarà gestita dall'Ufficio Tecnico e la concessione demaniale rientra in uno degli assensi necessari ex art. 5, comma 3 del detto D.P.R. Alla favorevole conclusione dell'istruttoria, e prima del rilascio del Permesso a Costruire, il Servizio Demanio marittimo rilascia la concessione demaniale marittima (CDM);
 - se non vi sono edificazioni la conferenza di servizio viene gestita dal Servizio Demanio Marittimo.

10. A conclusione favorevole dell'istruttoria il Servizio Demanio rilascia sempre e con ogni tempestività, comunque nei termini del procedimento fissati dal regolamento, la concessione demaniale marittima.

Art. 20 - Utilizzazioni di breve durata

1. Sono consentite utilizzazioni temporanee del demanio marittimo e del mare territoriale sino ad un massimo di 30 giorni per i seguenti scopi: *fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili, eventi*.

2. I tempi per la conclusione del procedimento sono 20 (venti) giorni estesi a 40 (quaranta) nel caso in cui necessiti di parere dell'Autorità marittima.

3. Nel caso da tali utilizzazione provenga un lucro saranno regolate mediante concessione demaniale marittima senza formalità istruttorie.

4. In caso da tali utilizzazioni non provenga un lucro esse saranno regolate con Ordinanza Dirigenziale ex art. 59 del Regolamento di esecuzione Cod. Nav. comma 1, lettera 10.

5. Se tali utilizzazioni sono in acqua e/o ineriscano profili di sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza portuale sarà necessario assumere parere Autorità marittima. Tale parere deve essere espresso entro 30 (trenta) giorni. In caso di mancata ricezione esso si intende acquisto favorevolmente ex art. 17 bis, legge 241/90.

6. Per tali procedimenti sono previsti diritti di istruttoria fissati in delibera di G.M. n. 258 del 03/07/2008.

Art. 21 - Anticipate occupazioni di demanio marittimo

Attesi i tempi certi e celeri del procedimento di concessione demaniale marittima tratteggiati dal presente regolamento, non sono permessi rilasci di autorizzazioni per anticipata occupazione del demanio marittimo.

Art. 22 - Rinuncia alla concessione

La rinuncia alla concessione è possibile solo ed esclusivamente nei casi tassativi elencati all'art. 44 del Codice della Navigazione.

Art. 23 - Cauzioni

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, da prestare mediante polizza assicurativa, bancaria o iscrizione ai Sindacati all'uopo autorizzati dal Ministero competente.

2. L'ammontare è determinato dalla sommatoria di due importi:

- il primo calcolato sulla base del parere tecnico ex art. 12 Regolamento di esecuzione Cod. Nav. nel quale viene quantificata la somma necessaria per l'eventuale rimozione dei manufatti autorizzati da parte della P.A.;
- il secondo dal numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione, a norma dell'articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione.

3. In nessun caso, comunque, l'importo della cauzione potrà essere inferiore al doppio della annualità del canone previsto, così come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

Art. 24 - Polizia giudiziaria ed amministrativa sul demanio marittimo

1. Il Comune è competente e quindi provvede, per il tramite del Comando Polizia Municipale, alla polizia amministrativa sul demanio marittimo per questioni connesse e strumentali al rilascio concessioni demaniali, intendendosi come tale le infrazioni ricadente nel campo di applicazione dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

2. Le attività di polizia amministrativa che esulano da tali aspetti sono escluse dalle competenze del Comando Polizia Municipale.

3. Pur rimanendo ascritta alla competenza diretta e specifica dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 30 Cod. Nav. e 27 Regolamento di esecuzione Cod. Nav., la polizia giudiziaria sul demanio marittimo, ossia il rilevamento di abusi ex art. 54 e 1161 Cod. Nav., può anche essere condotta dal Comando Polizia Municipale del Comune, qualora interessati da specifici esposti o rilevati reati durante i controlli di polizia amministrativa di propria competenza.

4. L'agente del Comando P.M. accerta la condotta illecita e contesta l'illecito amministrativo con la produzione di un atto di contestazione o verbale. La notifica al trasgressore viene fatta immediatamente o con notifica differita entro 90 (novanta) giorni. La contestazione deve necessariamente contenere il nome dell'Autorità che contesta, nome e funzione del verbalizzante, luogo e data di compilazione dell'atto, data accertamento ove non corrisponda a quella dell'atto di contestazione, identificazione completa del soggetto trasgressore, della condotta illecita violata e l'indicazione della norma. Poi deve contenere l'elemento soggettivo (quando possibile), le dichiarazioni spontanee (se rilasciate), indicazione della facoltà di pagamento in misura ridotta e i termini temporali, indicazione della facoltà di esercitare le proprie difese indicando autorità e termine per produrle, termine e autorità a cui è possibile ricorrere avverso alla sanzione.

5. Ove non avvenga il pagamento in misura ridotta nei termini indicati nel verbale l'Agente invia il rapporto all'Ufficio Demanio deputato a valutare l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o l'archiviazione della pratica.

6. Nel condurre tale analisi, al fine di salvaguardare la terzietà, il dirigente dell'ufficio comunale deve compiere tali valutazioni in modo autonomo e separato rispetto a quelle già presenti nel verbale redatto dal Comando Polizia Municipale. E' assolutamente escluso, quindi, che eventuali memorie presentate dal trasgressore si valutino assieme al Comando Polizia Municipale o vengano ad esso inviate per ulteriori valutazioni.

7. Il dirigente, qualora si determini per l'emissione dell'Ordinanza ingiunzione, che è diretta al trasgressore quanto all'obbligato in solido, determina la somma da pagare secondo i seguenti criteri, quando applicabili, non potendo scendere al di sotto del minimo della sanzione incrementato del 50 %:

- gravità dell'infrazione (obiettiva rilevanza negativa della condotta, concrete modalità di attuazione e rilevanza del bene giuridico tutelato);
- sussistenza o meno del cosiddetto ravvedimento operoso ossia attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito;
- personalità del trasgressore (attributi morali e sociali della persona nel complesso delle circostanze anteriori o posteriori al fatto);
- condizioni economiche di chi ha commesso il fatto secondo il principio dell'uguaglianza sostanziale ossia trattamenti sanzionatori diversi in presenza di situazioni economiche diverse.

8. Nell'ordinanza ingiunzione deve darsi conto di quanto sostenuto dal trasgressore nelle difese presentate.

9. Deve indicare l'autorità a cui deve essere fatto il pagamento, e il termine e l'autorità a cui ricorrere.

10. Non sono ammesse rateizzazioni della sanzione.

Art. 25 - Ordinanze di sgombero

1. In caso di occupazione abusiva di demanio marittimo o di innovazioni non autorizzate, ritualmente verbalizzate dall'Autorità Marittima o da un qualunque altro corpo di P.G., l'Ufficio Demanio, è tenuto ad attivare il procedimento amministrativo teso all'emissione dell'Ordinanza di remissione in pristino ai sensi dell'art. 54 del Cod. Nav. assegnando un congruo termine per provvedervi comunque non inferiore ai 30 (trenta) giorni.

2. Il procedimento è attivato previa rituale comunicazione di avvio al procedimento ex art. 7 legge 241/90.

3. Decorso inutilmente il termine concesso per la rimozione delle opere, la stessa è effettuata d'ufficio con addebito del costo al responsabile dell'abuso.

Art. 26 - Quantificazione e determinazione degli indennizzi

1. In relazione alle occupazioni abusive di suolo demaniale e innovazioni non autorizzate il Comune è titolare dell'attività di determinazione e richiesta indennizzi ex art. 8, legge 494/93.

2. Il comune è tenuto a richiedere gli indennizzi, previo avvio al procedimento ex art. 7 legge 241/90, qualora questo non sia già stato accorpato in quello necessario per il procedimento ex art. 54 Cod. Nav. con formale avviso di pagamento contenente specifica analitica del calcolo dell'indennizzo ed indicazione dell'Autorità a cui è possibile ricorrere in caso di impugnativa.

A. In caso di mancato pagamento entro 20 (venti) giorni, si procederà al primo sollecito.

B. In caso di mancato pagamento, nonostante l'invio del sollecito, trascorsi 90 (novanta) giorni si procede all'invio della pratica all'Agenzia del Demanio per l'iscrizione a ruolo delle somme.

Art. 27 - Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 42 del Codice della Navigazione e 21-quinquies della Legge 241/90 e ss. mm. e integrazioni.

2. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

3. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

4. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

5. Prima di dichiarare la revoca il Responsabile dell'Ufficio Demanio comunica l'avvio del procedimento all'interessato e fissa un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, entro il quale possono essere presentate le deduzioni.

6. I tempi procedurali sono fissati in 90 (novanta) giorni.

Art. 28 - Decadenza dal titolo concessorio

1. La decadenza può essere discrezionalmente attivata nei casi riportati all'art. 47, comma 1, del Codice della Navigazione e presuppone l'accertamento di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti al momento del rilascio del titolo.

2. La decadenza viene sicuramente attivata nei casi riportati al comma 2 ter, dell'art. 01, della Legge n. 494/93 in caso di commissione di gravi violazioni edilizie. Per gravi violazioni edilizie

devono intendersi realizzazioni in assenza di permesso di costruire, variazioni essenziali e totale difformità dal permesso di costruire.

3. Essendo atto *latu sensu* ascritto alle sanzioni amministrative e rappresentando l'estrema sanzione è necessario che la sua emissione sia attentamente ponderata e che le inadempienze siano in equivoche, precise e concordanti.

4. Sempre per lo stesso motivo sono da osservarsi i principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

5. In particolare ad una prima infrazione è sempre preferibile la più mite sanzione ex art. 1164 Cod. Nav. e solo in caso di recidiva, o di non adeguamento alle diffide dell'Amministrazione, si darà corso alla sanzione decadenziale.

6. Nel caso in cui la fattispecie non rientri nell'alveo di quelle ascrivibili all'art. 1164 del Cod. Nav. è comunque necessario, prima dell'attivazione del procedimento di decadenza, diffidare il ripristino della legittimità e solo in caso di recidiva o nel caso l'ordine della P.A. cada nel vuoto determinarsi per la più grave sanzione decadenziale.

7. Il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporta la decadenza della concessione viene fissato in 2 (due). Tale evidenza deve essere riportata negli atti concessori.

8. Nei casi di cui alle lettere **a)** e **b)** del comma 1, art. 47 del Cod. Nav. se richiesto, l'Amministrazione concede una proroga di 30 (trenta) giorni.

9. Il procedimento va preceduto da comunicazione di avvio al procedimento fissando un termine di giorni 30 (trenta) per eventuali controdeduzioni.

10. I tempi procedurali sono fissati in 90 (novanta) giorni.

Art. 29 - Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile

1. Nel caso di rinvenimento in qualsiasi parte dell'arenile, di scafi ed oggetti incustoditi di qualunque genere e tipologia, al fine di garantire la pubblica incolumità ed il decoro della spiaggia, l'Autorità Amministrativa provvederà alla loro rimozione previa pubblicazione all'Albo Pretorio di un avviso per giorni 5 (cinque).

2. Gli scafi ed oggetti rimossi saranno trasportati presso un'area di deposito e restituiti previo rimborso delle spese di rimozione e pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 del Codice della Navigazione, comma 2, a coloro che ne dimostreranno la titolarità, salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 1161 del Cod. Nav. ove ricorrano i presupposti.

3. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal deposito il materiale natante verrà conferito in discarica quale rifiuto.

Art. 30 - Manutenzione dell'arenile

1. Qualunque attività di spostamento della sabbia sull'arenile demaniale marittimo e privato sono subordinate ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Concedente, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti qualora occorra in relazione all'intervento proposto.

2. Con l'autorizzazione sono disciplinate le modalità di esecuzione dell'intervento di manutenzione, dettando anche norme per l'utilizzazione degli arenili al fine di tutelare la pubblica incolumità.

3. All'inizio della stagione balneare, così come al termine della stessa, è consentito ai concessionari, previa presentazione di una SCIA all'Autorità concedente ed all'Autorità Marittima, l'accesso sull'arenile di mezzi meccanici per la pulizia ed il livellamento della spiaggia.

4. L'attività di cui al punto precedente è assimilabile ai cantieri edili o stradali e pertanto deve rispettare le normative vigenti in materia.

5. I concessionari interessati a tali operazioni hanno l'obbligo di farla rispettare anche da parte delle ditte da loro incaricate per la pulizia ed il livellamento della spiaggia il cui transito è ammesso nell'orario 08:00 alle ore 19:00 di ogni giorno feriale fuori dalla stagione balneare.

6. Nella SCIA prevista al comma 3 del presente articolo dovranno essere comunicate le date delle lavorazioni, la ditta e i mezzi impiegati.

7. Ogni intervento di spostamento della sabbia effettuato in assenza di detta SCIA o in difformità da essa, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1162 del medesimo Codice in caso di estrazione abusiva.

Art. 31 - Pulizia degli arenili, delle spiagge e modalità di raccolta dei rifiuti

1. La pulizia delle spiagge libere sarà effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m. e i. e dalla normativa regionale vigente.

2. L'Amministrazione comunale, sia in proprio che attraverso le società partecipate o le aziende che sono incaricate del servizio, o attraverso apposite convenzioni con privati, è autorizzata a posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed alla circolazione con propri autoveicoli, autocarri e mezzi speciali, per lo svolgimento della attività di pulizia delle spiagge.

3. I mezzi dichiarati dalla ditta per lo svolgimento delle attività di pulizia sono sempre autorizzati al transito e alla sosta sulle aree demaniali.

4. Le attività di cui ai commi precedenti si potranno svolgere dalle ore 20:00 alle ore 08:00 di ciascun giorno. Eventuali eccezioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Demanio Marittimo.

5. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia dell'arenile il soggetto incaricato ha l'obbligo di procedere alla rimozione di tutto il materiale, balneare e non solo, rinvenuto sulla spiaggia dalle ore 20:00 fino alle ore 08:00 senza ulteriori formalità e/o preavviso.

6. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge in loro concessione, nonché delle zone di libero transito nella fascia di rispetto di metri 5 (cinque) lungo la battigia, delle fasce laterali libere a destra e sinistra per 5 (cinque) metri, degli antistanti specchi acquei.

7. I materiali di risulta della pulizia della spiaggia dovranno essere sistemati in appositi contenitori per il successivo smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni, il tutto a cura e spese del concessionario con obbligo di raccolta da parte dell'Amministrazione comunale o della ditta eventualmente incaricata di tale attività per le spiagge libere solo se contenute in appositi sacchi il cui peso non dovrà essere superiore a 20 (venti) kilogrammi.

8. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti in generale dall'esercizio dell'attività balneare ed in particolare nelle attività ristorative, disponendo la differenziazione tra le diverse tipologie di rifiuto mediante appositi sacchi le cui dimensioni non dovranno essere superiori al peso max di 20 kilogrammi salvo diversa dimensione del contenitore eventualmente fornito dall'Amministrazione comunale per l'esercizio di tale servizio.

Art. 32 - Norme per la fruizione della spiaggia libera

1. La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non concesse a terzi.

2. In tali aree non è fornito, salva diversa indicazione mediante idonea cartellonistica, il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e pertanto tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita.

3. L'Amministrazione comunale provvederà sia in proprio che attraverso le società partecipate, le aziende, o soggetti privati incaricati del servizio, ad apporre cartelli con l'indicazione **"SPIAGGIA LIBERA"** con riportate le principali prescrizioni del presente Regolamento sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso all'arenile demaniale.

4. Nel caso in cui l'Autorità Concedente provveda all'installazione di servizi per l'assistenza bagnanti, sia in proprio che attraverso soggetti terzi, società partecipate e/o appositi incarichi

personali e professionali, gli operatori addetti a tali servizi sono qualificati come “*incaricati di pubblico servizio*” tenuti alla vigilanza della corretta utilizzazione della spiaggia libera.

5. Nel caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle prescrizioni provvederanno alla segnalazione alle competenti Autorità dei frequentatori che contravvengano alle disposizioni della presente Ordinanza.

6. I frequentatori delle spiagge libere comunali, potranno posizionare liberamente la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, ecc...), che dovrà essere obbligatoriamente rimossa, da parte dell'utente, al momento dell'abbandono della spiaggia in qualunque momento dell'orario di balneazione al fine di evitare utilizzazioni improprie della spiaggia di libero uso.

7. Tale attrezzatura non potrà comunque essere installata prima delle ore 08:30.

Art. 33 - Disciplina del commercio su aree demaniali marittime

1. La disciplina relativa all'attività commerciale è contenuta nella disciplina nazionale di settore e nella Legge Regionale della Campania 9 gennaio 2014, n. 1 s.m. e i. “**Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale**” oltre che nel “*Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche*” e nella deliberazione di Commissario Prefettizio 19 luglio 2018, n. 38, avente oggetto “*Azioni urgenti di contrasto dell'abusivismo commerciale nel territorio comunale*”. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e/o la prestazione di servizi e/o la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante;

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori del regolare titolo abilitativo e previo rilascio di apposito “**Nulla Osta**” per l'esercizio di tale attività da parte dell'Ufficio. Il “**Nulla Osta**” è personale, non cedibile, e deve essere esibito in originale a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed amministrativa. Non sono valide copie se non autenticate nelle forme di legge.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con occupazione abusiva di area demaniale, chiunque esercita l'attività di commercio su area pubblica, compreso il demanio marittimo, senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 31 della Legge R.C. 9 gennaio 2014, n. 1 s.m. e i. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500.00 a Euro 15.000.00 (art. 57, comma 12) e al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva delle somme è effettuata osservando le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

5. Fatta salva l'applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con l'occupazione abusiva di area demaniale, chiunque eserciti il commercio su aree demaniali senza il prescritto "Nulla Osta" è punito, ai sensi dell'articolo 57, comma 12°, della Legge Regionale della Campania 9 gennaio 2014, n. 1 s.m. e i., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500,00 a Euro 15.000,00.

Art. 34 - Sanzioni

Ove il regolamento non disponga specifica e diversa sanzione amministrativa, ogni infrazione alle norme del presente Regolamento è punita, salvo il fatto che non costituisca reato, dall'art. 1164 Codice della Navigazione.

Art. 35 - Rinvii forma finale

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si sostituisce il pregresso "*Regolamento per la gestione del demanio Marittimo*" approvato con delibera di Commissario Straordinario dell'11/02/2005, n. 33 s. m. e i..

Il Responsabile Area VIII
Geom. Pasqualino Scamardella